



CONFCOMMERCIO
IMPRESE PER L'ITALIA

Direzione Centrale Politiche del Lavoro e Welfare
Settore Welfare Pubblico e Privato

Roma, 08/01/2024

Prot. 0000008

Com. n. 2

**Oggetto: Indennità *una tantum* per i lavoratori a tempo parziale ciclico –
Circolare INPS n. 109**

Facendo seguito alla nota informativa n. 49 del 13 novembre 2023, si rende noto che l'INPS, con la circolare n. 109 del 27 dicembre 2023, ha fornito alcune precisazioni sui requisiti di accesso per l'indennità in oggetto.

Si ricorda che il decreto – legge n. 145/2023, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 191/2023, all'articolo 18, comma 2, ha previsto il riconoscimento dell'indennità *una tantum* di importo pari a 550 euro, per l'anno 2023, a favore dei lavoratori dipendenti di aziende private titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico nell'anno 2022.

Con specifico riferimento ai requisiti di accesso, la disposizione prevede, tra l'altro, che il lavoratore non sia percettore di NASpI.

Al riguardo, l'INPS precisa che il lavoratore debba intendersi percettore di NASpI anche nell'ipotesi in cui, alla data di presentazione della domanda di indennità *una tantum*, la NASpI sia stata sospesa a seguito di rioccupazione con rapporto di lavoro a tempo determinato di durata pari o inferiore a sei mesi, nonché a seguito di percezione delle indennità di malattia o maternità.

Pertanto, anche in queste fattispecie, l'indennità *una tantum* per i lavoratori a tempo parziale ciclico non spetta.

Per maggiori dettagli, si rinvia al testo integrale della circolare in allegato.

Cordiali saluti.

Il Responsabile

Laura Bernini

All. n.1